

**ORDINANZA SINDACALE**

DIREZIONE	Territorio -Sviluppo Economico					
SEZIONE	Gestione del Patrimonio					
ORDINANZA N°	2	Data num.	08/02/2021		Pag. totali	2
Tipologia ordinanza (.)	Normale ai sensi dell'art.50 comma 4 del D.Lgs 267/200					
Proponente	Ing Annapaola De Lotto					

Oggetto: Riapertura parziale centri civici comunali a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

IL SINDACO

RICHIAMATE tutte le disposizioni Nazionali, le Ordinanze della Regione Lombardia e le Ordinanze Sindacali in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO in particolare il DPCM del 14 gennaio 2021 con il quale viene confermata l'individuazione di tre differenti "zone" (gialla, arancione, rossa) corrispondenti a diversi scenari di rischio e l'Ordinanza del Ministro della Salute del 29 gennaio 2021 la quale colloca la Lombardia in "zona gialla" a partire da lunedì 1° febbraio 2021;

CONSIDERATO che con DPCM del 14 gennaio 2021 è stato disposto all'art. 1 comma 10 quanto segue:

lettera f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, ...omissis.. **nonché i centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;**

lettera r) **il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura** di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, **è assicurato, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi...**omissis..;

VALUTATO che ogni Amministrazione, sulla base delle valutazioni di ogni specifica situazione, può stabilire modalità organizzative di riduzione dell'afflusso e dello stazionamento di utenti, fino ad arrivare alla sospensione di servizi che valuta differibili;

RAVVISATA l'esigenza di porre in essere qualsiasi tipo di accorgimento a tutela della salute pubblica sul territorio comunale;

RITENUTO pertanto opportuno, visto l'andamento della situazione epidemiologica del territorio regionale che si attesta a un indice di contagiosità in progressivo decremento, di proseguire con la ripresa delle attività presso i centri civici/ricreativi/sociali/culturali in maniera parziale, nel costante e prioritario interesse della tutela della salute pubblica,

STABILITO che le misure adottate con la presente ordinanza non sono in contrasto con i provvedimenti adottati dal Governo e dalla Regione Lombardia per il contenimento dell'epidemia;

VISTO l'art. 50 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Ente certificato:



Iso 9001:2015

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 **Fax** 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - **P.I.** 01703890150



DA ATTO che le motivazioni e valutazioni in premessa, sono parte integrante e sostanziale di questo provvedimento;

ORDINA

1. **a far data dal 9 febbraio 2021 la realizzazione delle sole attività di seguito indicate all'interno dei Centri Civici e Culturali comunali**, nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, anche in riferimento ai protocolli ed alle linee guida da essi allegati o citati, dando atto che permane la chiusura di detti centri civici all'utenza indifferenziata:

corsi di musica: svolgimento delle lezioni individuali rivolte a bambini e adolescenti;
attività proprie delle associazioni nelle sedi loro assegnate con permanenza di non più di due persone contemporaneamente;

SI PRECISA CHE

- permane il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- i protocolli specificatamente indicati nel DPCM del 14 gennaio 2021 e relativi allegati, restano in capo ai concessionari delle sedi legali/operative associative;

DISPONE

Che il presente documento, avente efficacia dalla data dello stesso, oltre ad essere affisso all'Albo Pretorio on-line del Comune di Segrate sia trasmesso per l'esecuzione e per gli atti di propria competenza:

al Comando di Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri di Segrate al fine della verifica dei dispositivi ivi contenuti;
agli uffici comunali per l'attuazione di loro competenza;
alla Prefettura di Milano

SI RISERVA

Di adottare ulteriori o altri provvedimenti di propria competenza in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica del virus COVID-19, delle verifiche sugli effetti della presente ordinanza e di ulteriori valutazioni;

AVVERTE

Che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente Ordinanza è punito ai sensi dell'art.4 comma 1, del D.L. 25 marzo 2020 n.19 convertito in Legge 22 maggio 2020 n.35 e s.m.i.

La presente ordinanza rimarrà in vigore fino al permanere della Regione Lombardia in "zona gialla" salvo successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. Termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo del Comune;

A chiunque spetti è fatto obbligo di darne osservanza.

IL SINDACO

Paolo Giovanni Micheli

(firma digitale - art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)